

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi* — *Nomina di membri a complemento della Commissione di finanze* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili* — *Nuova redazione dell'art. 7 proposta dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del senatore Di Revel* — *Risposta del senatore Jacquemond (relatore)* — *Approvazione dell'art. 7* — *Parole del Ministro dell'Istruzione pubblica in appoggio dei professori nelle Università* — *Emendamento alla tabella A unnessa all'art. 8 del senatore Duchoqué* — *Proposta del R. Commissario* — *Parole dei senatori Di Revel, Paleocapa e Di Pollone sull'ordine della discussione* — *Osservazioni del senatore Ricotti* — *Considerazioni del senatore Audiffredi in appoggio della proposta del R. Commissario* — *Emendamento Torrigiani* — *Proposta del senatore Arnulfo, combattuta dai senatori Jacquemond, Matteucci e Audiffredi* — *Ritiro della proposta Arnulfo* — *Emendamento del senatore Castelli Edoardo* — *Parole del senatore Ricotti sulla posizione della questione* — *Considerazioni dei senatori Castelli Edoardo e Duchoqué a sviluppo dei loro emendamenti* — *Parole del senatore Torrigiani* — *Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della pubblica istruzione ed il R. Commissario cav. Magliano.

Il Senatore Segretario Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Invito il Senatore segretario Arnulfo a dar conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Giorgini e Lambruschini, colle quali il primo per motivi di salute ed il secondo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Annunzio essere stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

1. Dal prefetto di Como di 4 esemplari a stampa degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria 1 e 2 maggio 1862;

2. Dal professore Luigi del Punta, di parecchie copie delle sue Memorie ed Osservazioni sopra alcune più essenziali riforme dell'insegnamento medico-chirurgico in Italia;

3. Dal signor Giovanni Ardizzone, presidente della Corte di Assisie del Circolo di Caltanissetta, d'un suo Discorso letto in occasione dell'apertura della seconda sessione di essa Corte;

4. Dal Presidente del Consiglio provinciale di Brescia di due copie dei suoi Atti del 1862.

Il presidente annunzia poi la deliberazione del Consiglio di Presidenza, per cui in seguito all'incarico dal Senato dato al medesimo nell'adunanza di ieri vengono ad essere aggiunti alla Commissione di finanza i signori senatori:

Amari conte Michele
Di San Martino
Duchoqué
Pastore
Vacca

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al sig. relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale si è fatto carico di tutti gli emendamenti e aggiunte che sono state proposte all'art. 7, ed entrando nel concetto di questi emendamenti, ha fatto una nuova redazione nella quale fu introdotto in parte l'emendamento proposto dal signor Senatore Castelli.

In quanto all' emendamento proposto dal signor senatore Scialoja, si è pensato che la discussione relativa alla computazione del tempo di servizio anteriore alla presente legge per gli impiegati i quali prima non avevano diritto alla pensione, sarebbe più opportuna quando si tratterebbe delle disposizioni transitorie. Il signor senatore Di Pollone aveva anche fatto un' osservazione, cioè che l' art. 7, in cui è detto che il tempo di servizio non sarà computato che dopo venti anni compiuti, potrebbe forse pugnare coll' art. 9 in cui è detto che il tempo per il servizio militare secondo le leggi militari, si computa dall' età di 17 anni.

Ma si è osservato che la nostra legge si occupa soltanto degli impiegati civili, e che eccezionalmente parla degli impiegati che hanno servito nella carriera delle armi.

Naturalmente per quelli che hanno fatto un servizio militare questo sarà computato dall' età in cui lo permettono le leggi militari; ma in quanto al servizio come impiegato civile esso non sarà computato che dall' età di 20 anni compiuti.

Per dare una data certa a quel titolo regolare dal quale deve computarsi l' ammissione in servizio degli impiegati civili, in qualità di volontario od altro titolo equivalente, si è prescritto che questo titolo debba essere registrato alla Corte dei conti, o nei suoi uffizi di riscontro che sono nelle provincie.

In questo modo vi sarà un registro che darà data certa del tempo dell' ammissione dell' impiegato in qualità di volontario. Ma bisogna ben osservare che questa disposizione non concerne che l' avvenire, imperocchè nell' art. 37 della legge si è stabilito che per gli impiegati in carriera i titoli d' ammissione richiesti da quest' art. 7, sarebbero regolati dalle disposizioni vigenti ed applicabili ai medesimi al momento in cui entrarono in carriera.

L' art. 7 colla sua nuova redazione è così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l' impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, od ammesso con titolo regolare, registrato alla Corte dei conti ed ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell' età di venti anni compiuti. »

Presidente. L' Ufficio centrale, d' accordo coi senatori che ieri presero parte alla discussione e col Regio Commissario, propone una nuova redazione dell' art. 7 in questi termini (*V. sopra*).

Senatore Di Revel. Non so se abbia ben inteso, ma parmi che la nuova redazione porti: « con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od agli uffizi di governo. »

Presidente. Con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi.

Senatore Di Revel. Debbo osservare che vi è una massa d' impiegati che non sono ancora impiegati, ma

che sono ammessi al servizio col titolo di volontari; che quindi, se la registrazione di questi titoli alla Corte dei Conti produrrà il suo effetto per l' avvenire, non faccio in tal caso difficoltà, ma se invece si intendesse che titoli regolari pel conseguimento della pensione si avessero a ritenere solo quelli che furono registrati alla Corte dei Conti, quando emanarono, siccome in allora non si ammetterebbe come computabile per la pensione che una parte solo del servizio, non potrei adattarmi.

Io quindi domando se rimane inteso che i titoli che conferiscono la qualità di volontario, o altra qualità, che non sono però impieghi retribuiti, venendo registrati alla Corte dei Conti, saranno menati buoni quando si tratti dell' ammissione a riposo, giacchè diversamente crederei che questa legge avrebbe un effetto retroattivo.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, relatore. Ho l' onore di rispondere che queste disposizioni non avranno effetto che per l' avvenire, cioè dal momento in cui la legge andrà in vigore; e che per quanto a quelli che sono stati nominati anteriormente alla promulgazione della presente legge, si è provveduto coll' articolo 37 in cui è detto: « che per gli impiegati in carriera, al momento della promulgazione di questa legge, il titolo d' ammissione richiesto all' articolo 7, sarà regolato dalle disposizioni vigenti ed applicabili ai medesimi al momento in cui entrarono in carriera. »

In questo modo tutti gli interessi sono mantenuti salvi, e non si dà retroattività alla legge.

Presidente. Se non vi è altra osservazione su quest' articolo lo metterò ai voti.

Chi approva l' art. 7, redatto nella conformità testè letta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Veniamo all' articolo 8, sul quale ieri già si era intrapresa discussione.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Mi rincresco che ieri per molti affari che mi occupavano al Ministero, non potei essere presente ad una discussione in cui era molto interessato per ragion dell' ufficio mio, voglio dire alla discussione sulla diminuzione del tempo utile per la pensione di ritiro ai professori dell' Università.

Due eloquentissimi Senatori ai quali certamente io cedo il passo, hanno largamente sviluppato le ragioni per le quali si debbe accordare questa eccezione ai professori; epperò dalla parte mia non posso che confermarle, aggiungendo soltanto quella che mi pare la ragione principale, e che è indipendente anche da qualunque considerazione del merito che abbiano i professori, e che perciò esclude qualunque paragone odioso dei medesimi cogli altri impiegati, voglio dire l' età alla quale ordinariamente si è nominato alla carica di professore. Negli altri impieghi s' incomincia a servire

appena esiti nell'adolescenza, laddove ad una cattedra non si sale, se non se a quarant'anni circa.

Ne questa è una varia asserzione, perchè io ebbi cura di mettermi sotto gli occhi uno specchio de' professori di varie università, e ad un dipresso la media è risultata di anni 40 circa. Dunque è naturale che se non si ammettesse veruna eccezione per i professori quasi nessun di loro potrebbe aver diritto alla pensione.

Ora io faccio osservare al Senato come questo sarebbe e ingiusto e aggravante verso una classe non dico la più benemerita di tutte quelle che servono lo Stato, ma certamente una delle più benemerite.

Io debbo rassegnare al Senato che in questa parte sono interessato come Ministro della pubblica istruzione, e non già personalmente come professore (e spero di esserlo di nuovo al più presto che sia possibile), perchè quando ebbi la disgrazia di ricominciare a servire in un ufficio pubblico io era, non dico giovinetto, ma quasi adolescente, epperò non sono assolutamente in caso di profittare di questa legge, perchè avrei diritto alla pensione in qualunque caso.

Io prego perciò il Senato di voler esser benigno verso la classe dei professori ed insegnanti in generale perchè veramente una classe che si dedica al servizio pubblico e di cui abbiamo tanto bisogno, debbe essere presa in considerazione per la sua posizione eccezionale, nè restar priva del beneficio che è accordato a tutti gli impiegati; mentre, lo replico, quando non si accordasse nessuna diminuzione di tempo ai professori, la legge sarebbe per loro una lettera morta, e vi sarebbero pochissimi o nessun professore che avrebbero diritto alla pensione.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. La cedo al Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Nella seduta di ieri ho religiosamente ascoltato tutto quanto fu detto per introdurre nella legge una disposizione eccezionale in favore dell'onorevolissimo ceto dei professori universitari; e mi è parso che tutti gli argomenti possano riassumersi in questo che entrando i professori nell'università in età assai provetta, colla legge comune il più delle volte non verrebbero a godere del beneficio della pensione, o almeno verrebbero a goderne in misura troppo inferiore a quella in cui ne godrebbero gli altri impiegati dello Stato.

L'onorevole senatore Ricotti mostrò coll'eloquenza incavillabile delle cifre, come i professori, se non erro, della facoltà medica di Torino sono tutti entrati nell'insegnamento in età media di 43 anni. Niuno può contestare quella cifra. Egli con esattezza che non era necessaria, bastando la sua asserzione, pose sotto gli occhi del Senato le cifre elementari, onde emergere la media. Però lo esame delle cifre elementari fu in qualche parte utile perchè essendosi per ciascun professore citati gli

anni della sua età al momento dell'ingresso nel servizio, poté escludersi che tra gli estremi massimo e minimo vi fosse tanta distanza da togliere alla media il valore morale che l'esponente le attribuiva. Tuttavia non può disconoscersi che se il valore di quella media è incontrastabile rispetto alla facoltà medica di Torino o di altra che si trattasse oggi di privilegiare, non vedo che possa averne abbastanza per tutti i professori universitari d'Italia, ai quali verrebbe ad estendersi il privilegio.

Io dubito forte che raccogliendo dati sopra una grande scala, se ne avrebbe il risultato che è emerso dalla riunione dei dati limitati alla facoltà medica di Torino. Ma io davvero non ho chiesto la parola per combattere i professori universitari e molto meno la causa della scienza che possa in essi identificarsi.

Mi pare che tutti siamo d'accordo in questo che se ragione è di privilegiare oggi i professori, essa non è altra se non quella che ha pure espressa l'onorevole Ministro di pubblica istruzione, quella cioè del loro tardo ingresso nella carriera degli impieghi; la quale circostanza tanto meno debbe loro riuscire gravosa nel trattamento a fronte degli altri impiegati, dacchè generalmente può credersi che più profittano all'insegnamento quelli che in età provetta cominciano più preparati, che non gli altri che cominciano più giovani, salvo splendide eccezioni che tutti conosciamo e delle quali abbiamo una personificata dinanzi a noi.

A me dunque pare che tenendoci stretti a questa ragione, possa introdursi nella legge una misura proporzionata, per cui quelli che entrano tardi nell'insegnamento universitario abbiano un giusto eccezionale beneficio senza comunicarlo a coloro che entrano presto tanto o poco meno di altri impiegati pe' quali pur si esiga preparazione di studii.

Con questo sistema mi pare che si farebbe perfetta giustizia.

Quando nella legge fosse detto che i professori, che per primo servizio entrarono nell'insegnamento universitario all'età non inferiore ai 35 anni godranno dello aumento di un terzo sul tempo materiale del loro servizio, mi pare che verrebbe data piena soddisfazione ai reclami pervenuti al Senato da alcuni professori della Università di Torino che venivano ieri così nobilmente difesi dai senatori Ricotti e Matteucci, nè s'urtirebbe negli obietti contrarii dei quali non può contestarsi la solidità quando resti così lata com'è la proposta dell'Ufficio Centrale. Ma io non posso tacere come altri pubblici funzionari possono trovarsi nell'istesso caso in cui si trovano i professori che vogliamo privilegiare, onde giustizia vorrebbe che agli uni e agli altri si facesse comune la sorte.

Io alludo con questo alla magistratura giudiziaria. Nè temete, o signori, che io venga a proporvi di introdurre nella legge larghezze che contrastino ai bisogni attuali delle finanze.

Ogni volta che un avvocato esercente fosse promosso

a un posto elevato di magistratura, e dopo aver onorata la Curia venisse a sedere negli alti ranghi della magistratura, non vedo come potrebbe negarsi ad esso il beneficio che si cerca pe' professori.

Limitando la disposizione a coloro che per primo impiego siano nominati a posti giudiziarii non inferiori a quello di consiglieri di Corte d'appello o di presidente di tribunale di circondario, sono certo che non si ferirebbe il bilancio, e si conferirebbe a mantenere un giusto equilibrio di forze tra la magistratura e la curia militante con grande vantaggio e decoro del pubblico servizio.

Debbo dire che in Toscana da una disposizione presso che analoga il servizio pubblico ha avuto grandemente a giovare, e mentre alcuni dei primi avvocati della curia si sono chiamati onorati di venir a sedere negli alti ranghi della magistratura, la magistratura gli ha accolti nobilmente sentendo l'acquisto che faceva.

Sotto l'influenza di analoga disposizione la Toscana ha oggi dei magistrati i quali non sarebbero certamente venuti al servizio dello Stato se non avessero saputo che mentre lasciavano larghi guadagni nella professione coll'acquistare una posizione onorevole nella magistratura, assicuravano altresì per la loro vecchiaia, e in caso di loro morte per la loro famiglia una discretissima ma sicura sussistenza. Questi magistrati ed altri impiegati che erano sotto altre condizioni, sarebbero colpiti troppo severamente dalla presente legge.

Nè io alludo a ciò in questo momento se non per porgere amica mano all'onorevole collega Ricotti, aspettandomi di trovarci forse insieme quando dovendo discutere intorno alle disposizioni transitorie di questa legge sia da vedere se forse non sia in tal sede che abbia da farsi ragione a quelle considerazioni eccezionali dei professori dell'Università di Torino che egli difendeva ieri con tanto zelo.

Concludendo io presento un emendamento col quale, approvata la proposta dell'Ufficio Centrale rispetto ai professori, sia fatta alla tabella e l'aggiunta seguente: « I magistrati nei gradi non inferiori ai posti di consiglieri di Corti d'appello o di presidenti di tribunali di circondario, ognora che abbiano per primo servizio occupato alcuna delle dette cariche in età non minore agli anni 35. »

Io mi sono fermato ai 35 anni perchè ho veduto che sulla base della legge che stiamo discutendo si perviene col proposto aumento del terzo all'estremo massimo stabilito per avere la più alta pensione.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Nella discussione di ieri l'onorevole senatore Di Revel domandava se il Governo intenda di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'art. 8 del progetto ministeriale.

L'onorevole Ministro delle Finanze nel prender parte alla discussione generale dichiarò al Senato che egli accettava in massima gli emendamenti proposti dal vostro Ufficio, ma che si riservava però di presentare al-

cune osservazioni intorno a laluno di quegli emendamenti.

Venendo alla questione speciale che occupa presentemente il Senato, io premetterò che quando fu compilato il progetto ministeriale si ebbe presente il disegno di legge sulle pensioni civili già presentato nel 1851 al Parlamento subalpino, e l'altro progetto più recente formulato dalla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato.

Con l'uno e con l'altro si proponeva solamente di aumentare in ragione del quinto il servizio prestato dai machinisti, scaldatori e guarda *tenders* delle strade ferrate; ma non si proponeva nessuna eccezione a riguardo dei professori. Si ebbero ancora presenti le leggi vigenti nella Francia e nel Belgio dove parimenti non vi ha eccezione di sorta pe' membri del Corpò insegnante.

L'Ufficio Centrale è stato meno severo. Non solamente ha ampliato le tabelle proposte dal Ministero, aggiungendovi i professori e gli agenti consolari e diplomatici residenti nel Levante e fuori d'Europa, ma ha variato ancora la proporzione che si era stabilita nel progetto ministeriale; imperocchè mentre il progetto ministeriale accordava il quinto d'aumento ai machinisti, scaldatori e guarda *tenders*, l'Ufficio Centrale propone di accordare il terzo ai professori universitari, a quelli delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e a professori degli istituti superiori, di accordare il quarto ai machinisti, scaldatori e guarda *tenders* ed il quinto agli agenti consolari e diplomatici in Levante e fuori d'Europa.

Certamente coloro i quali cominciano troppo tardi la loro carriera, come avviene ai professori che hanno bisogno di lunghi studi e di lunghe preparazioni, e coloro i quali per ragioni diverse sono obbligati a lasciare troppo presto il servizio come avviene ai machinisti, la cui vita assai rapidamente si consuma, sono meritevoli di riguardi speciali.

Le ragioni già svolte da onorevoli ed eloquenti oratori, e le parole testè pronunziate dall'onorevole ministro della pubblica istruzione bastano a provare, che non sia soltanto equo, ma conveniente estendere anche a' professori l'eccezione che secondo il progetto ministeriale si limitava ai machinisti.

Non occorre poi far parola degli agenti diplomatici perchè l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale non è che una conseguenza della legge dell'ordinamento consolare del 1858.

Quindi io dichiaro di accettare intieramente la tabella nel modo come è stata ampliata dall'Ufficio centrale, vale a dire che oltre ai machinisti, gli scaldatori e i guarda *tenders* si comprendano ancora nell'eccezione i professori e gli agenti consolari e diplomatici in Levante e fuori d'Europa.

Ma l'Ufficio centrale, come dicevo testè, non solamente ha ampliato la tabella aumentando le eccezioni, ma ha ancora variato la proporzione dell'aumento.

È intorno a questo che non potrei essere d'accordo. Il concedere l'aumento del terzo ai professori può effettivamente sembrare una larghezza eccessiva. L'onorevole senatore Duchoqué faceva or ora osservare al Senato che in un gran numero di casi anche i professori giungono ad occupare il loro nobile seggio in età non molto avanzata. I professori godono di vantaggi e di privilegi che non sono comuni alle altre classi degli impiegati civili. Essi sono inamovibili; essi non solamente possono cumulare e cumulano di fatto l'insegnamento ufficiale con l'esercizio libero della loro professione, ma possono cumulare altresì più stipendi e più impieghi governativi.

I professori hanno anche essi oggi una carriera come gli altri impiegati dello Stato; i loro stipendi sono stati quasi triplicati, il loro numero è ancora oggi grandemente aumentato, e finalmente il loro stipendio non è stazionario, poichè la legge accorda ad essi il beneficio dell'aumento di un quinto di stipendio a certi periodi determinati. Bisogna tener calcolo di tutti questi vantaggi che meritamente sono concessuti ad una classe così distinta e benemerita d'impiegati civili. Bisogna tenerne conto a fine di restringere l'ampiezza di questo altro privilegio che s'intende loro concedere relativamente alla pensione. La legge sulle pensioni dev'essere giusta, ma non può essere generosa. Ogni sentimento di generosità deve cedere, quando si pon mente all'interesse dei contribuenti ed ai bisogni dell'Eraio.

Non convenendo dunque nella proposta dell'Ufficio Centrale di aumentarsi di un terzo il numero degli anni di servizio effettivamente prestato dai professori, io non mi oppongo alla tabella proposta dall'Ufficio Centrale, ma prego nel tempo stesso il Senato di volere approvare la proposta ministeriale che accordava solamente il beneficio di un quinto; cioè di approvare l'articolo 8 nella stessa forma con cui era stato proposto nel progetto ministeriale, in modo che l'aumento del quinto si accordi così ai professori, come ai macchinisti, scaldatori, guarda-tenders e agli agenti consolari e diplomatici residenti in Levante e fuori d'Europa.

Non potrei poi assentire alla proposizione accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, di estendere l'eccezione ancora ai magistrati. Ove queste eccezioni si ampliassero troppo, tutta l'economia ed i principii fondamentali della legge verrebbero ad essere sconvolti. Non vi sarebbe allora ragione per negare un simile favore anche a quella classe d'impiegati in genere che non possono ascendere all'ufficio loro se non dopo aver conseguito i gradi accademici, nei quali occorre pure una certa età determinata.

Estendendo di soverchio questi privilegi non solamente il danno della finanza sarebbe grandissimo, ma si verrebbe a fare una legge fondata meno sopra principii generali e di necessario eguaglianza civile, senza di cui non vi può esser giustizia che sopra privilegi e distinzioni odiose e poco giustificabili tra le varie classi dei pubblici funzionari.

Se una eccezione è ben giustificata nel caso dei professori e dei macchinisti, non si può dire che concorran le medesime ragioni, perchè una eccezione si abbia a fare ancora per altre classi comunque onorevoli e distinte, di impiegati governativi.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Se non sbaglio ieri era rimasto inteso che la discussione procedrebbe distintamente per paragrafi. Il paragrafo primo concerneva i professori, il secondo i macchinisti ed altri impiegati delle strade ferrate, il terzo poi il corpo diplomatico.

Siccome le ragioni che militano in favore di ciascuno di tali impiegati sono tutte diverse, io credo si avvantaggerebbe la discussione seguitando l'ordine proposto ieri, cioè discutere prima il paragrafo a, salvo poi a applicare o no ai paragrafi successivi le disposizioni relative.

Presidente. Ha inteso l'onorevole Senatore Di Revel che ora si proporrebbe un altro sistema. Il Commissario Regio propone di ristabilire l'articolo 8 come stava nel progetto ministeriale, e aggiungervi le tabelle come stanno nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Credo che sia in questi termini la proposta del signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Perfettamente questa.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola, domanderò all'Ufficio Centrale se aderisce alla proposta del Commissario Regio: dopo darò la parola al signor Senatore Paleocapa.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. L'Ufficio Centrale ha spiegato nella sua relazione le ragioni per cui ha creduto di dover stabilire le tabelle che ha sottoposte alla saviezza del Senato, e non può che riferirsi alle considerazioni avute nella relazione medesima, quindi l'Ufficio Centrale mantiene le tabelle e l'articolo 8 che ha proposto.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandato la parola per confermare la mozione d'ordine che ha fatta l'onorevole Senatore Di Revel.

Faccio presente che ieri quando si è cominciata la discussione di questo articolo io ho domandato la parola ed ho detto che era nell'intenzione di proporre un cambiamento nella tabella delle disposizioni relative ai macchinisti.

Mi si è risposto che non era il momento, perchè si intendeva di definire prima determinatamente la questione relativa ai professori, ed allora mi sono tacito.

Adesso si vuol fare una questione sola e mettere ai voti, dopo aver discusso esclusivamente la questione relativa ai professori, tutto il complesso dell'articolo, e così tutto il complesso delle tre tabelle, onde mi sarebbe tolta l'occasione di poter parlare in favore dei macchinisti i quali, credo (rispettando le giuste ragioni degli altri), sono quelli che lo meritano più di tutti.

Quello che io cercherò non sarà un favore certamente, sarà una condizione che è necessaria se volete che quella classe di persone possa venire in stato tale da domandare una pensione. Se voi persistete nel credere che la diminuzione del periodo del tempo necessario ad essi per ottenere la pensione nella misura di un quinto o di un quarto non sia opportuna, tanto è che diciate assolutamente che nè i macchinisti, nè i fuochisti, nè i guarda *tenders* potranno mai venire nel caso di avere la pensione, il che se mi fosse permesso, crederei di poter dimostrare.

Se adunque si mantiene l'ordine della discussione come proponeva l'onorevole Senatore Di Revel, spero che quando sarà finita la questione relativa ai professori mi sarà accordato di fare la proposta in favore dei macchinisti.

Presidente. Il signor Senatore Paleocapa può essere perfettamente tranquillo che la riserva da lui fatta ieri sarà mantenuta; unicamente si è dovuto prendere la questione in generale perchè l'onorevole Commissario Regio ha creduto di dover emettere la sua opinione sul sistema intero, ma ciò non pregiudica punto il corso della discussione.

Senatore Paleocapa. Mi permetta il signor Presidente che io aggiunga una semplice osservazione: se si segue l'ordine che è proposto dal sig. Commissario Regio, non si fa più separazione.

Il signor Commissario Regio ha proposto che si conservi la disposizione dell'articolo 8 tal quale fu dal Ministero proposta, estendendola a tutte e tre le classi per le quali erano dall'Ufficio Centrale stabilite diverse misure di accorciamento del tempo....

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Paleocapa.... Si voterebbe adunque complessivamente su tutte; ora se si va ai voti su tutte non si potrà più proporre....

Presidente. Forse l'onorevole senatore Paleocapa è andato più oltre di quel che portavano le parole pronunziate dal signor Commissario Regio.

Nè il Commissario Regio, nè altri hanno proposto che si voti complessivamente; dico e ripeto che si manterrà l'ordine della discussione. Frattanto la parola è all'onorevole senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Volevo solamente far osservare all'onorevole senatore Paleocapa che la divisione è sempre di diritto, e che quand'anche si discutessero in massa le diverse proposte dell'Ufficio Centrale, sarebbe sempre, per la votazione, in diritto di chiedere la divisione.

Io credo però che si potrebbe, per guadagnar tempo, comprendere le diverse proposte in una sola discussione, e mi spiego. Comprendo perfettamente che si sia fatta una tabella a b c, perchè nell'articolo 8 dell'Ufficio Centrale si stabilivano diverse misure da tenersi coi diversi impiegati compresi in quella tabella; ma se per avventura prevalesse l'opinione emessa dall'ono-

revole Duchoqué, di dare a tutti un quinto, allora tanto vale....

Presidente. Scusi; non è il senatore Duchoqué, ma il Commissario Regio che propone il quinto.

Senatore Di Pollone. Mi pareva che fosse il signor senatore Duchoqué, ma fa lo stesso. Se si ammette la proposta di un quinto per tutti, non vi ha più ragione di dividere la tabella in tre parti e di votare una ad una le classi di questi individui.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Io intendo di parlare, se si tratta soltanto di discutere il punto relativo ai professori e giusta la norma della divisione stabilita dalla tabella; ove però vi fosse una questione preliminare intorno all'ordine della discussione, io aspetterei il mio turno.

Presidente. Non vi è nessuna ragione di cambiare l'ordine prestabilito; vi è unicamente l'espressione di un'opinione complessa per parte del signor Commissario regio.

Continua dunque la discussione sul paragrafo a. La parola è al senatore Ricotti.

Senatore Ricotti. Appunto su questo paragrafo desidero soggiungere poche parole, e specialmente desidererei, che il Senato si facesse un concetto preciso delle conseguenze finanziarie, materiali, che deriverebbero ove si adottasse la proposta dell'Ufficio Centrale, cioè che si aggiungesse il terzo agli anni di servizio consultati dai professori universitarii. E prima di tutto bisogna che il Senato conosca presso a poco le condizioni del corpo degli insegnanti. Presenterò le condizioni di quello dell'università, che io conosco più, quella di Torino.

La legge proposta per le pensioni chiede 40 anni di servizio per conseguire i $\frac{4}{5}$ dello stipendio. Ebbene nell'Università di Torino non ci sono che due soli professori, i quali hanno 40 anni di servizio; essi sono ornamento di quest'Aula e anzi uno di essi è ornamento non solo di questa nostr'Aula ma, direi, d'Europa; se non che da parecchi anni, stante l'età sua, non fa più scuola. Due soli professori adunque nell'Università di Torino hanno raggiunto i 40 anni di servizio, ai quali (se non si tenesse conto della proposta dell'Ufficio Centrale) la legge vuole si giunga affine di ottenere i $\frac{4}{5}$ dello stipendio a titolo di pensione.

Come sa il Senato la legge vigente intorno alle pensioni degli insegnanti universitari delle antiche provincie, assegna 28 anni, onde ottenere la pensione intera. Ebbene! Ho cercato quest'oggi quanti professori della nostra Università potrebbero a questo titolo venire giubilati. Oltre i due, cui ho accennato, non ne ho trovato che 2 o 3. Nell'Università di Torino fra 70 professori circa, non vi sono che 5, tutt'al più, che avrebbero diritto alla pensione di ritiro per aver terminato il corso loro assegnato dalla legge attuale di 28 anni di servizio. Tutti gli altri non hanno ancora raggiunto questo tempo di servizio.

Per altra parte mi sono ricordato dell'osservazione che ieri faceva l'onorevole conte Di Revel, del perchè l'Ufficio Centrale non si fosse occupato piuttosto di altra facoltà oltre quella di medico-chirurgica. Imperciocchè ho consultato anche la matricola dei professori della facoltà legale, facoltà appunto della quale il signor conte Di Revel può forse avere più precisi ragguagli.

Ho trovato, che in questa facoltà uno entrò professore a 38 anni, un altro a 41, uno a 39, uno a 33, uno a 42, uno a 38; di 3 soli professori non ho potuto avere l'indicazione dell'anno della loro nascita e quindi l'età a cui furono assunti all'ufficio d'insegnanti.

Ma credo che questi professori vi sono stati assunti in una età che s'aggira fra i 30 e 35 anni. E ciò fa un fatto strano avvenuto negli ultimi tempi.

In questi tempi la facoltà legale, che è quella più vicina alla vita politica, diede alcuni nomi insigni all'alta Magistratura ed al Consiglio di Stato, ne venne per conseguenza, che tra per questi motivi, e tra per l'aggiunta di cattedre all'insegnamento, alcuni professori dell'età anzidetta furono chiamati all'insegnamento. Ma essenzialmente l'età a cui la massa dei professori attuali della facoltà legale fu assunta all'ufficio d'insegnante, sta fra i 33 anni ed i 41.

Ora, stabilita questa base, facciamoci un'idea delle conseguenze che possono derivare, ove fosse adottata la proposta dell'aggiunta del terzo, come venne fatta dall'Ufficio Centrale.

Ritenga sempre il Senato, che quando anche non si volesse ammettere la media età dei 43 anni, come risulta per la facoltà medico-chirurgica, per lo meno la media non potrebbe essere minore dei 40 anni. Prenderò adunque questa per base.

Ciò posto, dopo 20 o 25 anni di cattedra, il professore avrebbe 60 o 65 anni di età. Allora, tra per il progredire della scienza, tra per il mancamento delle proprie forze, tra per lo stimolo che sempre gli sta in faccia del libero insegnamento, non potrà proseguire nell'insegnamento con quell'energia, con quell'utilità, che nel medesimo tempo richiedono, ed il suo amor proprio e l'interesse della scienza, e l'interesse materiale anche, se così si vuole, del Governo.

Quindi ai 60 ed ai 65 anni di età egli dovrebbe ritirarsi, e tuttavia supposto, come si è detto, che avesse incominciato l'insegnamento a 40 anni avrebbe soltanto 20 ovvero 25 anni di servizio, epperò diritto presso a poco a L. 2000 o L. 2500 di pensione.

Piccola pensione! se noi badiamo ai bisogni crescenti di tutte le cose, al prezzo che aumenta ognora per quanto occorre alla vita umana: se noi badiamo poi soprattutto alla stessa vita d'insegnante, la quale oltre ai bisogni comuni a tutti gli altri uomini, lo assoggettò ad altri bisogni molto superiori, e molto delicati, a quelli che la sua vita studiosa e la sua stessa intelligenza gli imposero.

Ebbene! Dopo essersi egli creato questi bisogni, e fattisene abitudine, e dopo esserseli creati per la natura

stessa dell'ufficio esercitato, ove non si adottasse la proposta dell'Ufficio Centrale egli si troverà allo stato degli altri giubilati a 20 o 25 anni di servizio, cioè a 2000 o a 2500 lire di pensione.

Adottandosi invece la proposta dell'Ufficio Centrale, che cosa si farebbe? Qual peso si imporrebbe all'Erario?

A questi 25 anni di servizio, cui sarebbe egli giunto a 65 anni d'età, s'aggiungerebbero 8 anni: gli si terrebbe conto in tutto di 33 anni di servizio, sicchè egli verrebbe a conseguire, non $\frac{4}{5}$ dell'intero suo stipendio, ma circa $\frac{3}{5}$ di esso.

Ecco la pensione a cui arriverebbe la media degli insegnanti?

E quando dico ciò, accenno una cosa che succede tutti i giorni davanti noi: perocchè il Senato ricorda il fatto, che ho avuto l'onore di indicargli testè, cioè che nell'Università di Torino appena cinque insegnanti hanno raggiunto il termine di 28 anni di cattedra: tutti gli altri sono al di sotto.

In sostanza adunque adottando la proposta dell'Ufficio Centrale dell'aumento del terzo: si aggiungerebbe alla carriera ordinaria dell'insegnante lo spazio di circa 8 anni. Sicchè la carriera, che effettivamente comincia in media, o per lo meno a 40 anni, la si supporrebbe cominciata a 31.

Ora si volga pure il Senato attorno, ed esamini tutte le altre carriere amministrative ed anche giudiziarie, e, salva qualche rara eccezione accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, vedrà che nessuna carriera comincia a 31 anni, tutte le altre, salvo eccezioni rarissime e affatto individuali, cominciano molto innanzi. Anche la stessa carriera giudiziaria, anche tutte le carriere, le quali esigono preventivi speciali tirocinii e studi, sogliono cominciare ai 23 ai 24 anni.

Coll'aumento adunque del terzo proposto dall'Ufficio Centrale non si farebbe, se non dare alla carriera universitaria cominciamento legale ai 31 anni, mentre dai fatti narrati risulta che in effetto essa comincia ai 40 anni ed anche dopo.

Ecco dunque la gran concessione a cui riuscirebbe la proposta dell'Ufficio Centrale. Io credo che questa concessione è così piccola e così poco gravosa alle finanze, che il Senato non vorrà ricusarle il proprio appoggio; tanto più poi, perchè, come ho avuto l'onore d'osservare ieri, ove non si adottasse, si andrebbe ad urtare in uno scoglio che si deve evitare.

Infatti si farebbe al Corpo insegnante una condizione così ristretta, che nè il professore nè il Governo potrebbero consentire alla giubilazione, e quindi il Governo si troverebbe nella necessità, o di tollerare sulla cattedra un insegnante inetto, oppure di pagare l'insegnante inetto per età e nel medesimo tempo pagargli un supplente: la qual cosa tornerebbe non solo a danno della scienza, a danno delle famiglie, a danno dell'interesse generale dello Stato, ma anche a danno diretto delle finanze.

Senatore **Audifredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Voi sapete, o Signori, che io aveva parlato in senso restrittivo della legge: confesso che una parte delle ragioni esposte dall'onorevole Senatore Ricotti mi ha persuaso che si debba concedere maggior larghezza ai professori, come le poche cose espresse dall'onorevole Senatore Paleocapa che intende più largamente parlare in favore dei macchinisti mi hanno anche persuaso a favore di costoro.

Malgrado ciò confesso che la troppa larghezza sarebbe dannosa: io desidererei che ci restringessimo alle concessioni proposte testè dall'onorevole Commissario Regio, nelle quali havvi un giusto limite alle larghezze.

Difatti, o signori, se consideriamo che da noi si spende il doppio delle rendite annuali, che abbiamo forse 800 milioni di disavanzo, si riconoscerà che è saggio partito l'andar molto a rilente nel concedere larghezze.

Ciò però non vuol dire che non si debba essere giusti verso le persone che hanno diritto a remunerazione per i servizi che essi hanno prestato allo Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Torrigiani.

Senatore Torrigiani. Dopo le parole che dagli onorevoli preopinanti furono dette a favore dei professori universitari, e alle quali io faccio eco, credo che il Senato non sarà alieno dall'accogliere la proposta che concerne questi professori, e sono persuaso che troverà modo di conciliare gli interessi dello Stato, con quelli che riguardano una sì eletta classe di persone a benemerite.

Ma se adotterà questa deliberazione, parmi che non si possa senza ingiustizia escludere i professori dei Licei. I licei sono al limite dell'università, e in taluni di essi l'ultimo anno dell'insegnamento equivale al primo dell'insegnamento universitario.

Inoltre i professori e insegnanti liceali sono men retribuiti che gli universitari e hanno molto maggiori fatiche.

Per queste ragioni io proporrei che alla disposizione proposta dall'onorevole Duchoqué si aggiunga anche la classe dei professori liceali, la quale parmi essere meritevole degli stessi riguardi.

Presidente. Invito l'onorevole Senatore Torrigiani a formulare per iscritto la sua proposta e trasmetterla al banco della Presidenza.

Fraintanto darò lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Duchoqué il quale verrebbe a collocarsi in aggiunta al § a della tabella.

Rileggo il § a della tabella (V. sopra.)

L'emendamento del Senatore Duchoqué sarebbe così concepito:

« ... e magistrati di grado non inferiore a consiglieri di Corte d'appello, e di presidente di tribunale di circondario, ognorachè siano stati per primo impiego nominati ad alcuna delle dette cariche dell'insegnamento o della magistratura in età non inferiore a 35 anni, »

La condizione dei 35 anni si applica per conseguenza tanto ai professori che ai magistrati.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Lo stato della discussione fa palese che il Ministero non accetta nessuno degli emendamenti, vale a dire ritorna all'articolo 8, e lo mantiene quale fu proposto.

L'Ufficio Centrale fece aggiunte relativamente alle classi di persone che possono godere di un qualche vantaggio eccezionale, e di più cambiò la quota, dirò, dei vantaggi che nell'articolo del progetto ministeriale eransi proposti.

L'onorevole Duchoqué fa un emendamento il quale, mentre estende ancora ad un'altra classe d'impiegati le condizioni eccezionali della tabella, vi introduce però una modificazione relativa all'età, la quale toglierebbe, secondo me, di mezzo tutte quelle questioni che si sono suscitate ieri ed oggi, in quanto che l'aumento che si accorderebbe, averrebbe allora soltanto che si verificano le circostanze sulle quali si è ragionato fin qui, ma che non sempre si verificano; motivo per cui l'emendamento, a mio credere, tendente a procurare qualche vantaggio a favore degli insegnanti e ad altre persone, giungerebbe più direttamente allo scopo che si prefiggono i proponenti dei diversi emendamenti qualora fosse mandato all'Ufficio centrale.

Non so se l'Ufficio centrale voglia su due piedi deliberare intorno alle conseguenze dell'emendamento del senatore Duchoqué, per ammetterlo, per respingerlo, o per modificarlo; ma qualora non credesse di poter immediatamente prendere una deliberazione, io credo che potrebbe sommanente giovare alla discussione non solo, ma particolarmente alla risoluzione delle diverse questioni che si sono proposte, il mandare all'Ufficio centrale ogni cosa, e pregare il proponente dell'emendamento, e ben inteso il Commissario Regio, d'aggiungersi all'Ufficio medesimo, affine di vedere se per avventura potesse concordarsi una redazione di uno o più articoli della tabella, la quale corrispondesse allo scopo che mi pare più logico, che è in massima accennato dall'emendamento Duchoqué.

Se ciò riesce, la discussione sarà compiuta, o poco meno che compiuta, ed il Senato con maggior chiarezza potrà domani verificare qual'è lo stato delle cose, qual'è il valore delle disposizioni che avesse da votare. Ove poi qualche dissenso tuttavia nascesse, si farà una relazione mercè la quale sarà ben chiarito dove il dissenso ancora esiste, fra il Ministero, l'Ufficio centrale, od il proponente dell'emendamento, o fra taluni di essi.

Mi pare che in materia di tanta gravità per la quale, ripeto, per consenso pure della generalità dei senatori, si vuole fare qualche cosa a vantaggio degli insegnanti, e di altre classi d'impiegati, sia più prudente il procedere in questo modo; tanto più che abbiamo precedenti

in questa medesima discussione che gli articoli i quali furono rimandati all'Ufficio centrale con un nuovo lavoro uscirono quali il Senato li desiderava e furono approvati. Io mi lusingo che questo mezzo sia per riescire anche questa volta, e proporrei per conseguenza che si rimandasse ogni cosa all'Ufficio centrale.

Presidente. Prima di mettere ai voti il rinvio proposto dal signor Senatore Arnulfo, conviene che io legga l'emendamento proposto dal signor Senatore Torrigiani il quale consisterebbe nell'aggiungere alla proposta Duchoqué le parole *professori liceali*.

Interrogo il Senato per vedere se appoggia l'emendamento.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Ora viene la proposta di rinvio e su questa do la parola al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale esaminati i due emendamenti proposti, cioè l'emendamento del signor Senatore Duchoqué, e l'emendamento del signor Senatore Torrigiani, è unanime nel dichiarare che non può accettare né l'uno né l'altro, e che insiste nelle sue osservazioni e mantiene l'art. 8 tale quale lo ha formulato.

Senatore Matteucci. Al punto in cui trovasi la discussione, e stante massime le ragioni dette da una parte e dall'altra io credo che non ci sia più altro da aggiungere; onde il meglio che possa fare il Senato è di adottare il partito proposto dall'Ufficio Centrale, di mettere, cioè, ai voti la tabella a, che riguarda specialmente ai professori.

Le ragioni addotte consistono specialmente nelle eccezioni che si verificano in tutte le leggi sulle pensioni del Regno d'Italia, perciò mi pare che bastino a persuadere il Senato a dover realmente avere un riguardo al corpo degli insegnanti.

Senatore Audiffredi. Se l'Ufficio Centrale e il Commissario regio fossero d'accordo, si potrebbero rimandare gli emendamenti all'Ufficio Centrale per coordinarli. Ma ora prima di tutto mi pare che si debba votare la redazione o del Commissario regio o dell'Ufficio Centrale, epperò credo non si debba adottare la proposta di rinvio all'Ufficio fintanto che non siamo di accordo sul principio e sulla base.

Presidente. Essendovi una proposta di rinvio debbe essere messa ai voti.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Siccome l'Ufficio Centrale respinge la proposta che feci, io la ritiro.

Nel proporre credetti di fare cosa utile alla discussione, ma quando l'Ufficio non l'accetta, io ripeto, la ritiro.

Presidente. Ora se non si domanda altrimenti la parola sulla tabella a, sarà il caso prima di tutto di mettere ai voti gli emendamenti proposti sulla tabella medesima.

Senatore Castelli Ed. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli.

Senatore Castelli Ed. Se si tratta di mettere ai voti gli emendamenti proposti, fra i quali parmi che primeggi quello presentato dal Senatore Duchoqué, siccome io mi propongo di presentarne uno in un senso più largo, per conseguenza domando se io debba proporlo adesso, ovvero se dovrò aspettare dopo che sia votata la tabella a, quale è proposta dall'Ufficio Centrale. Non so quale ordine si voglia seguire; se si vuole ch'io proponga l'emendamento prima, prego il signor presidente di darmi la parola per dire le ragioni per le quali credo che si deve ammettere un emendamento più largo di quello proposto dal Senatore Duchoqué.

Presidente. Il regolamento dice che prima della questione principale si mettono ai voti gli emendamenti ed i sotto emendamenti prima degli emendamenti. Ci sono emendamenti proposti su questa tabella e a termini del regolamento io debbo metterli ai voti.

Se adesso il signor senatore Castelli intende di presentare un altro emendamento lo prego di formularlo e di mandarlo al banco della presidenza.

Senatore Castelli E. Io propongo di riformare lo art. 8 in questo senso:

Art. 8.

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nelle tabelle a, b, c, d unite alla presente legge, sarà aumentato del terzo per quelli iscritti nella tabella a, del quarto per quelli iscritti nella tabella b, del quinto per quelli iscritti nella tabella c, e dell'ottavo per quelli iscritti nella tabella d. »

Tabelle a b c come nel progetto dell'Ufficio centrale. Aggiungere la tabella d, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« d) Funzionari degli ordini giudiziario e amministrativo per la cui ammissione all'impiego è richiesta per legge la qualità di laureato. »

Questo è l'emendamento ch'io propongo e se troverò appoggio dal Senato io mi farò a svilupparlo.

Presidente. La proposta del senatore Castelli consisterebbe in ciò, cioè alle tabelle a, b, c, che egli lascierebbe stare come sono nel progetto, venisse aggiunta la tabella d. « Funzionari degli ordini giudiziario e amministrativo per la cui ammissione all'impiego è richiesta per legge la qualità di laureato. »

Crede veramente il senatore Castelli che quest'aggiunta si debba fare dopo la designazione o la enumerazione delle altre tabelle?

Senatore Castelli E. Io credo di sì, e se il Senato appoggia la mia aggiunta, io dopo la svilupperò.

Presidente. Domandavo unicamente al senatore Castelli se intendeva di insistere sul collocamento di questa sua aggiunta dopo la tabella c, perchè parmi che avrebbe un'affinità cogli impieghi specificati nella tabella a.

Senatore **Castelli**. Mi spiegherò meglio. Io ho della mia aggiunta dovuto farne oggetto d'una tabella a parte, perchè, quanto a questi impiegati, io faccio loro un favore assai minore di quanto è proposto per i professori, macchinisti ed altri, per quali è proposto il 3, il 4, il 5, mentre per l'ordine di funzionari che io colloco nella tabella d, propongo semplicemente l'ottavo.

È per questo motivo che ho dovuto fare una tabella speciale.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore **Castelli** (*Vedi sopra.*)

Interrogo il Senato se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorge.

(Appoggiato.)

La parola spetta ora al Senatore **Spinola**.

Senatore **Spinola**. Ho chiesta la parola, giacchè mi pare che prima di mettere ai voti questa tabella, sarebbe conveniente intenderci sulle disposizioni dell'articolo 8, quale venne formulato dal Ministero, e dell'articolo 8, quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

L'Ufficio modificando quest'articolo ha detto che invece del quinto egli credeva di accordare il terzo (per quelli inscritti nella tabella a, il quarto per quelli della tabella b, e il quinto per quelli della tabella c; ma, se non ho mal inteso, mi sembra che il Regio Commissario non abbia aderito a questa maggior larghezza, che l'Ufficio Centrale avrebbe voluto accordare a coloro che sono designati in queste tabelle.

Ora a me pare che prima di tutto sarebbe utile il vedere quali dei due sistemi sarebbe intenzione del Senato di seguitare, dappoichè alcuni, ed io per mio conto, per esempio, potrei essere disposto a votare piuttosto in un senso che nell'altro, secondo il principio che venisse adottato per la tabella a; per quella b, per quella c, vale a dire se si trattasse veramente di accordare solamente un favore del quinto, o se si volesse stabilire questa scala graduale del terzo, del quarto, del quinto.

Io ho creduto bene di sottoporre queste mie osservazioni al Senato, giacchè parmi che la questione dipenda tutta dal modo con cui sarà stabilito il principio.

Presidente. Converrà che si segua nella votazione l'ordine stabilito dal regolamento.

Il regolamento all'art. 38 stabilisce che si mettano a partito gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti o secondo che dal Presidente, assente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale.

Qui probabilmente converrà seguire l'ordine della priorità, poichè vi sono emendamenti e sotto emendamenti che si escludono gli uni cogli altri.

Quanto ai primi due, quello del signor Senatore **Duhoqué** e del signor Senatore **Torrigiani** si potranno

mettere ai voti, prima quello del Senatore **Duhoqué**, poi quello del Senatore **Torrigiani**.

C'è poi quello del Senatore **Castelli** il quale è più generico, più largo.

Senatore **Castelli**. Domando la parola per sviluppare.

Presidente. Mi permetta un momento....

Senatore **Ricotti**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Permetta, prima dobbiamo sentire lo sviluppo dell'emendamento del Senatore **Castelli**.

Senatore **Ricotti**. Ma io domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Lo sviluppo della proposta del Senatore **Castelli**, credo che servirà anche per l'ordine della discussione; prego il signor Senatore **Castelli** di svolgere la sua proposta.

Senatore **Ricotti**. La mia mozione non servirà più dopo.

Presidente. Ma mi scusi signor Senatore; quando si tratta di ben afferrare il senso e la portata di un emendamento, conviene che chi l'ha proposto lo sviluppi.

La parola è al Senatore **Castelli**, dopo l'avrà il Senatore **Ricotti**.

Senatore **Castelli**. Il primo articolo del progetto di legge che discutiamo, dichiara che l'impiegato, il quale ha compiuti 40 anni di servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione che, con successive disposizioni, è, nella sua maggiore o minore misura, regolata dalla durata del servizio prestato.

In quella disposizione generale non è fatta parola dell'età dell'impiegato, ma siccome nell'articolo 7 è detto che, per gli effetti della legge sulle pensioni, non è computato il servizio prestato prima del ventesimo anno di età, così è chiaro che, combinando queste due disposizioni, si fa manifesto il concetto della legge di ammettere di pien diritto a riposo l'impiegato che giunto all'età di anni 60, ne abbia trascorsi 40 in servizio dello Stato.

Questo principio fondamentale della legge era sembrato soverchiamente largo all'onorevole Senatore **Corsi**, il quale fu perciò indotto a proporre al Senato di emendare l'articolo primo, stabilendo che alla condizione dei 40 anni di servizio dovesse aggiungersi quella di 65 anni di età: ma quella proposta veniva a grande maggioranza di voti respinta, ed era così viemmeglio riconosciuto e sanzionato non potersi di regola generale richiedere dall'impiegato la prestazione dell'opera sua oltre l'età di anni 60.

Posta questa principalissima base, non isfuggì agli autori del progetto, come fosse mestieri, per essere giusti e conseguenti a se medesimi, di provvedere in modo che la sua applicazione non si riducesse ad un privilegio per qualche categoria soltanto d'impiegati, ma li favorisse tutti ugualmente: epperò, ben conoscendo che in parecchie specialità di impiegati, il principio della

carriera all'età di soli anni 20, e per conseguenza il compimento di 40 anni di servizio all'età di soli anni 60, non si potrebbe mai verificare, avvisarono opportunamente, onde parificare la condizione di tutti indistintamente gli impiegati, di stabilire, per via di alcune determinate eccezioni, che rispetto ai professori nelle Università del Regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori il servizio prestato si aumenterà del terzo; per i macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate si aumenterà del quarto; e per gli agenti diplomatici, agenti, giudici ed interpreti consolari di prima categoria nel Levante o fuori d'Europa si aumenterà del quinto.

La giustizia di queste disposizioni eccezionali è per sé manifesta perocchè, se per un verso è certissimo, che, in moltissime categorie d'impieghi, e più propriamente in quelli che, meglio che di concetto, possono appellarsi di ordine, l'iniziamento della carriera può anche precedere l'età di anni 20, per la ovvia ragione che onde esservi ammessi non è mestieri di lunghi e difficili studi, nè di un preventivo tirocinio, è certo del pari che a nessuno di quelli menzionati nelle preindicate eccezioni, può con effetto aspirarsi prima dell'età di anni 25 ed anche 30: a tale che è di tutta evidenza, che se queste eccezioni alla regola generale non si fossero fatte, ne avverrebbe ciò, con ingiustizia troppo manifesta, l'impiegato che ha prestato servizi al certo pregiati, ma non tali da avergli all'età di 60 anni logorato la mente ed il corpo, sarebbe assai meglio remunerato di quanto potrebbe esserlo il funzionario che, indipendentemente da un lungo e difficile corso di studi dispendiosi, ha ben altrimenti dovuto stancare l'intelletto ed infralire la persona sotto il peso di molto più penosi ed importanti lavori mentali.

Saggiamente adunque, giova ripeterlo, furono introdotte nella legge che discutiamo le surriferite eccezionali disposizioni.

Ma gli autori di esse che per tale guisa ebbero in pensiero di mostrarsi legislatori imparziali, lo furono poi veramente rispetto a tutte indistintamente le categorie degli impiegati? O non piuttosto vennero meno, in danno di parecchie classi dei più importanti funzionari allo scopo che si erano proposti? La risposta affermativa è di facilissima dimostrazione.

Ho già accennato che il principalissimo concetto dal quale emerge il diritto incondizionato al conseguimento della maggiore pensione ordinaria, sta nella prestazione del servizio per anni 40 colla possibilità di cominciarlo all'età di 20 anni, e nella presunzione della legge che l'impiegato, giunto all'età di anni 60, non possa più senza soverchio sacrificio della sua persona, e con apprezzabile vantaggio dello Stato, durare in servizio.

Or questa presunzione che la legge ritiene applicabile alla generalità degli impiegati si applica per pozzività di ragioni ai funzionari dell'ordine giudiziario, sia che appartengano al corpo giudicante, sia che costituiscono il pubblico Ministero: giustizia vuole pertanto

che ad essi sia fatta dalla legge una posizione, se non più vantaggiosa, pari almeno a quella della generalità degli impiegati dello Stato; il che giammai potrebbe, rispetto ad essi avverarsi, se l'art. 8 della legge in esame non venisse emendato.

È di vero, a termini della legge del 13 novembre 1859 sull'ordinamento della magistratura, onde essere ammesso a funzioni giudiziarie, colle quali non sono da confondersi gli impieghi nelle segreterie giudiziarie, è richiesto un preventivo tirocinio in qualità di uditor: ma per conseguire siffatta qualità, colla quale s'inizia l'ordinario servizio utile dell'impiegato giudiziario, vuolsi avere conseguita la laurea in leggi in una Università italiana, avere indi atteso alla pratica forense per due anni presso un avvocato patrocinante o nell'ufficio di un avvocato de'poveri, ed avere subito con approvazione un apposito esame.

Ora essendo noto che, nella generalità dei casi, la laurea in leggi non si può ottenere prima dell'età di 22 o 23 anni, è perciò stesso palese che dovendo il giovine laureato attendere ancora per due anni alla pratica forense, dovrà riputarsi tra i maggiormente favoriti dalla sorte se, giunto all'età di 25 anni, potrà conseguire la qualità di uditor, cominciando così allora soltanto a prestare gratuitamente un servizio, che gli sarà poi, al termine della sua carriera, tenuto a calcolo per regolare su di esso la dovutagli pensione.

Posto ciò, non è egli ben palese che questo funzionario non potrà contare 40 anni di servizio prima di avere raggiunta la troppo grave età di 65 anni, e che in conseguenza, contrariamente a ciò che è stabilito per una infinità di meno importanti e faticosi impieghi, i soli funzionari giudiziari saranno colpiti dall'emendamento Corsi che pure fu dal Senato a tanta maggioranza respinto? E non sarebbe egli assurdo e ridevole il vedere, come tuttodì avverrebbe, che tra un Magistrato e il suo segretario giunti entrambi all'età di anni 60, questi ancora robustissimo chiedesse con effetto il massimo della pensione ordinaria, mentre l'altro per ottenerla in una più ristretta misura, dovesse, giusta il prescritto del paragrafo B dell'articolo 1 della legge dimostrare di essere divenuto per infermità inabile a continuare un servizio che se anche non gli avesse cagionata una manifesta infermità, lo avrà certamente spossato di mente e di corpo, ben altrimenti di quello che possa accadere all'impiegato di segreteria?

Questa sconsigliata prospettiva non solamente implicherebbe una troppo patente ingiustizia, ma in fin dei conti non potrebbe non riuscire a pregiudizio dello Stato, il quale vanamente spererebbe di veder concorrere i più eletti ingegni alle funzioni giudiziarie; troppo essendo evidente che se la modestia degli stipendi coi quali sono retribuiti gli impieghi, non è compensata dalla prospettiva di una discreta pensione di riposo ad un'età non troppo grave, la gioventù studiosa darà sempre la preferenza alla ben più proficua, egualmente ono-

rifica, ed assai meno vincolata e faticosa carriera del pubblico arringo.

Nè le cose fin qui dette si applicano al solo ordine giudiziario: altrettanto, o con ben poca differenza può affermarsi e dimostrarsi degli uffici amministrativi pei quali è per legge imprescindibile, in coloro che vi aspirano, la qualità di laureato.

Senza quindi stancare con ulteriori ragionamenti la pazienza del Senato, io concluderò pregandolo che per sentimento di giustizia, che non gli permetterebbe di disdire in parte molto importante la stessa sua deliberazione relativa all'emendamento dell'onorevole senatore Corsi e nell'interesse stesso di assicurare allo Stato ottimi aspiranti alle carriere della magistratura e delle superiori amministrazioni, voglia adottare il propositogli emendamento che ridurrebbe per questo interessanti categorie di pubblici funzionari ad anni 35 il servizio che la legge stessa riduce per alcuni impiegati a soli anni trenta, per altri a trentadue, e per altri ancora ad anni trentatre e mezzo.

Presidente. La parola è al senatore Ricotti.

Senatore **Ricotti.** Io aveva domandato di parlare per una mozione d'ordine, che a mio avviso deve prendere il passo su qualunque altra.

Presidente. Ho l'onore di ripeterle che lo svolgimento di un emendamento quando è appoggiato precede a tutto. Ora ha la parola.

Senatore **Ricotti.** Io proponevo soltanto che la mozione dell'onorevole Castelli, la quale ha per iscopo non di emendare la tabella, ma di aggiungere una questione alle tre a, b, c, venisse svolta dopo queste; così, come erasi già stabilito, che prima si trattasse della lettera a, poi della b e della c; quindi come l'onorevole signor presidente aveva impedito di parlare al signor senatore Paleocapa intorno ai macchinisti, cioè intorno al paragrafo c, così io trovava naturale, anche nell'interesse stesso della mozione del signor senatore Castelli, che si differisse lo svolgimento della sua mozione dopo esauriti gli altri paragrafi.

Presidente. Ho l'onore di osservare all'onorevole Ricotti che nell'emendamento del signor Senatore Castelli si parla di impiegati dell'ordine giudiziario; e il signor Senatore Ricotti converrà meco che ciò tocca anche allo spirito dell'emendamento del signor Duchoqué.

Si fu per queste ragioni che io credetti di dover mantenere la regola già ammessa, che lo svolgimento di una proposta debba precedere qualunque mozione d'ordine.

Ora, se non si domanda altrimenti la parola, verrò stabilendo l'ordine della votazione. La materia è un po' intricata, e perciò prego il Senato di volermi usare la sua benigna attenzione.

Ci sono tre emendamenti: l'uno del Senatore Duchoqué; l'altro del Senatore Torrigiani che non è che l'aggiunta di una categoria di impiegati, e quello del Senatore Castelli che comprende gli impiegati giudiziarii e gli impiegati amministrativi.

Forse il Senatore Castelli avvertirà se non sarebbe più utile, quando si dia passo al suo emendamento, di spiegare che questi funzionari dell'ordine giudiziario non facciano confusione con quelli che sono compresi nell'emendamento Duchoqué.

Senatore **Castelli.** Io nel mio emendamento ho fatto una proposta più larga che quella del signor Duchoqué. Egli vuol favorire esclusivamente quei magistrati che abbiano intrapresa la loro carriera dopo i 35 anni, e partiva da questo ragionamento; che vi sono laureati che, dopo alcuni anni di servizio nel foro, attendono ad entrare nella magistratura, e vi entrano con gradi elevati, che esso limita ai Consiglieri in una Corte di Appello o Presidenti nei Tribunali. Egli diceva: per questi non possono contare gli anni di servizio che di regola sono prescritti dalla legge. Ora interessa alla stessa amministrazione della giustizia che patrocinanti distinti aspirino ad entrare nella magistratura, ma questi non vi aspirano che ad età avanzata; dunque non li inviterete a ciò fare se non gli farete questo favore.

• Credo che questo ragionamento sta fino ad un certo punto, ma faccio osservare in primo luogo che questi patrocinanti che aspirano in un'età avanzata ad entrare nella magistratura, vi aspirano dopo che coll'esercizio dell'avvocatura hanno potuto formarsi un assai discreto patrimonio, mentre che il giovane che entra all'età di 25 anni o 26, percorre tutta la sua carriera con un tenue stipendio che non gli permette di far risparmi.

Ora se vi è ragione per favorire in qualche modo i patrocinanti per il solo motivo che aumentasi così il numero degli uomini distinti nella magistratura, sicuramente vi è ragione per non pregiudicare quelli che intraprendono di botto la carriera della magistratura, ma che non possono intraprenderla a 20 anni come la legge suppone di regola che si intraprenda la carriera degli impieghi. Nella magistratura, come credo aver dimostrato, prima di 25 anni, è impossibile, generalmente parlando, di entrare in carriera: qualche eccezione vi è, ma la legge parla di regole e non parla di eccezioni.

Dunque io dico che le ragioni che possono far valere a favore di quelli che entrano, per unica loro convenienza, più tardi in magistratura, ed occuparono subito un posto elevato con uno stipendio rilevante, quelle stesse ragioni militano per quelli, che vi entrano in età più giovane, ma non mai prima dei 25 anni.

Senatore **Duchoqué.** Sento il bisogno di dire poche parole in sostegno del mio emendamento, dacché brevemente vi rispondeva opponendosi l'onorevole Commissario Regio, indirettamente veniva quello modificato coll'emendamento ampliativo dell'onorevole Torrigiani, ed in parte per ampliazione, in parte per restrizione pur tendeva a modificarlo con altro suo emendamento l'onorevole Castelli.

Comincerò col rispondere al silenzio dell'Ufficio Centrale, il quale ha dichiarato di non accettare il mio emendamento senza darne alcuna ragione.

Sono da questo silenzio autorizzato a ritenere che l'Ufficio Centrale rigetta il mio emendamento per le ragioni medesime per le quali ha creduto di dover sostenere la sua proposta, vale a dire perchè i professori sono tra i pubblici funzionari quelli, ed io dovrei aggiungere pel suo silenzio, tutti ed i soli che entrano tardi in carriera.

Questo argomento a senso mio in parte pecca per eccesso, in parte pecca per difetto. Pecca per eccesso, perchè molti professori entrano presto in carriera, e per questo io me ne appello alla esperienza di tutti voi.

Pecca per difetto, perchè anche in altre carriere di specialità professionali, epperò degne di particolari considerazioni, alcuni entrano in carriera tardi quanto i professori.

Per me sta che l'Ufficio Centrale ha proposto l'aumento del terzo sul servizio in favore dei professori, in quanto i professori entrano tardi in carriera; ma quando sia vero, il che mi pare innegabile, che alcuni professori entrano presto, altri professori entrano tardi, io non veggio perchè, essendo modo di fare giustizia agli uni ed agli altri, non debba accettarsi.

Molte volte la condizione della materia regolata da una legge impedisce quella perfetta giustizia raccomandata dalla ragione delle cose, ma quando la possibilità vi è, non veggio perchè vi si debba rinunciare per amore di una eguaglianza che in cose ineguali diviene ingiustizia.

Io non nego ai professori il beneficio che reclamano; anzi lo accordo loro interamente; ma lo accordo nella misura che essi lo reclamano, e non più oltre.

I professori entrano tardi in servizio, e pei professori della facoltà di Torino ben lo provava con cifre l'onorevole Ricotti; ebbene io col mio emendamento faccio loro larga ragione quanta appunto ne proponeva l'Ufficio Centrale.

Siccome poi oltre ai professori vi sono altri benemeriti funzionari che possono entrare tardi, io domando perchè, potendo rendere loro la stessa giustizia, dobbiamo negarla?

L'onorevole Commissario Regio obbiettavami due cose, danno della finanza e confronto odioso, nel fare ai magistrati un favore che si nega agli altri impiegati dello Stato. Danno della finanza? In verità io non credo quando si osservino i due limiti che io poneva per condizione al proposto beneficio, cioè ingresso nel servizio, 1° in età non minore a 35 anni, 2° in grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e di presidente di tribunale di circondario.

È impossibile entro il limite di queste due condizioni scorgere un danno apprezzabile di finanza; mentre in contrario abbiamo lo sperato vantaggio di qualche ottima scelta nelle più alte sfere di importantissimi servizi.

Quanto al confronto meno favorevole per altri impiegati che pur vengono più tardi di 20 anni, ma non dopo i 34, rispondo che non è facendo una legge generale

che noi possiamo tener conto dei confronti che verrebbero da piccole differenze. Una legge come questa dee far ragione delle grandi disparità e basta, ed in questo io mi trovo a rispondere all'onorevole Senatore Castelli.

Egli trova che bisogna essere più larghi nell'estensione delle classi a cui deve accordarsi il beneficio da me proposto, che egli attenuerebbe d'altra parte nella misura.

Vi sono degli impiegati che entrano in servizio necessariamente alquanto più tardi di 20 anni. Ma io non ammetto, come diceva, che la legge debba tener conto di piccole differenze tanto più poi che queste, a senso mio, trovano un compenso altrimenti nei maggiori stipendi che subito prendono, e nella più vantaggiosa carriera di coloro che dopo aver preso i gradi di necessaria abilitazione entrano nei servizi giudiziari.

Quando io veggio che si può entrare nell'amministrazione a 20 anni, che nel giudiziario non vi si può entrare che a circa 25 anni, io non posso in una legge generale tener conto di queste differenze le quali sono abbastanza pareggiate in qualche modo da altri compensi. E molto meno ammetterci, come mi è sembrato ammettere il Senatore Castelli, che quel tal beneficio, di cui stiam discutendo, possa estendersi a coloro che dopo aver preso certi gradi di abilitazione entrano in impieghi amministrativi per quali possono quei gradi richiedersi: perchè vedrei pericolo grande che bastasse aver preso nella prima età un titolo di abilitazione senza mai averlo convertito in esercizio professionale, senza mai averlo speso o fatto utilmente valere, per venir poi ad espriare tardi pentimenti con indulgenti iscrizioni nei ruoli delle amministrazioni, e colla promessa di favori eccezionali sul capitolo delle pensioni. Il qual pericolo non è certo in coloro, che abbiano convertito il loro titolo in un esercizio professionale, dal quale solo è concepibile che escano per venire elevati agli alti seggi della magistratura compresi nel mio emendamento.

Nella carriera amministrativa possono essere singolari eccezioni di chi vi entri tardi dopo avere applicato tutta la vita agli studi, ma queste sono rarità alle quali la legge non dee provvedere, anco perchè provvedendovi non potrebbe circondare le sue disposizioni di cautele sufficienti a salvare da troppo facili abusi.

Chi entri tardi nelle amministrazioni o perchè gli venne più tardi il senno dell'applicazione, o perchè innanzi attese con poco frutto alla direzione delle cose sue, o perchè all'attrattive di speculazioni industriali non rispose felice successo, questi ed altri simili non meritano un favore speciale che si può avere ai professori, ed agli avvocati ai quali lo studio solitario o d'esercizio preparò meglio la via per l'alto insegnamento e per la magistratura superiore.

Presidente. Mi si fa osservare che non siamo più in numero, nè si potrebbe procedere alla votazione e neppure forse nella discussione stessa in cosa di tanto momento...

Senatore Duchoqué. Un'ultima parola vorrei dirigere all'onorevole Senatore Torrigiani; e questa è di pregarlo a non insistere nel suo emendamento il quale non potrebbe far altro che compromettere una causa giusta. I professori dei Licei sono certamente professori pur essi benemeriti della società, ma ai posti di professore di Liceo si arriva più spesso nell'età molto giovane e quindi mancherebbe per essi la ragione del beneficio che s'invoca. Né per quelli che vi entrano troppo tardi, potrebbe dirsi che ciò è avvenuto per una lunga preparazione di studio che si voglia per salire a quei primi gradi del pubblico insegnamento.

Senatore Torrigiani. Io ho inteso sostenere la causa dei professori di Licei perchè mi è sembrata giusta,

mi associo d'altronde a quanto ha detto l'onorevole Senatore Duchoqué, in quanto all'età, giacchè io non intenderei applicare questo favore ai professori dei Licei, se non in quanto fossero entrati in carriera dopo i 35 anni.

Senatore Castelli Edoardo. Domando che mi sia conservata la parola per la seduta di domani.

Presidente. La parola sarà mantenuta al Senatore Castelli.

Il Senato è convocato per domani alle 2 pomeridiane in pubblica adunanza per la continuazione della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).